



PROVINCIA DI BRINDISI
Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità
Settore Ambiente

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 28 DEL 02-03-2022

Oggetto: ACEA Solar srl - Istanza di PAUR per impianto fotovoltaico ubicato nel Comune di Brindisi, C.da Restinco, della potenza complessiva di 25.066,8 kWp e delle opere connesse e infrastrutture

IL DIRIGENTE DELL' AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI
BRINDISI

Premesso che


- con nota in atti al prot. n. 18133 del 09/07/2020 la società ACEA SOLAR SRL (Piazzale Ostiense, Roma, aceasolar@pec.aceaspa.it) presentava istanza di PAUR per la *realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico ubicato nel Comune di Brindisi, C.da Restinco, della potenza complessiva di 25.066,8 kWp e delle opere connesse e infrastrutture indispensabili;*
- questo Servizio, con nota prot. n. 20124 del 29/07/2020 rigettava l'istanza in questione ritenendo *che la competenza per l'espletamento delle procedure di cui al succitato articolo resti in capo al Servizio Regionale in indirizzo a cui va rivolta l'istanza di avvio del procedimento in questione;*
- a seguito del pronunciamento del Tar Lecce in merito alla competenza per i procedimenti finalizzati al rilascio del PAUR, a riscontro della richiesta presentata dal proponente e acquisita al prot. n. 34736 del 21/12/2020, facendo seguito a richieste di documentazione integrativa volte alla regolarizzazione dell'istanza presentata avanzata con nota prot. n. 35084 del 22/12/2020, questo Servizio, con nota prot. n. 1710 del 19/01/2021 ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto in questione”, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
 - o ARPA – nota prot. n. 5169 del 25/01/2021;
 - o Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia – nota prot. n. 3677 del 03/02/2021;
 - o Ministero dello sviluppo Economico - Divisione X - nota prot. n. 4193 del 11/02/2021;
 - o Ministero dello sviluppo Economico - Divisione III - nota prot. n. 22430 del 11/02/2021, nota prot. n. 46201 del 25/03/2021 e nota prot. n. 65155 del 29/04/2021;
 - o Servizio Energia della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 1436 del 12/02/2021
 - o RFI – nota prot. n. 618 del 18/02/2021;
 - o Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 2617 del 18/02/2021;
 - o Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 1467 del 20/02/2021;
 - o Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici della Regione Puglia – nota prot. n. 2203 del 26/02/2021 e nota prot. n. 4832 del 22/04/2021;
 - o Servizio Agricoltura della Regione Puglia – nota prot. n. 10023 del 01/03/2021;
 - o TERNA – nota in atti al prot. n. 7914 del 10/03/2021;
 - o Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia -nota prot. n. 3175 del 17/02/202;
 - o FSE - nota prot. n. 378 del 12/04/2021;
 - o Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – nota prot. n. 11152 del 21/04/2021;
 - o Comando Militare Esercito Puglia – nota prot. n. 10787 del 03/05/2021;
- con nota prot. n. 18346 del 01/06/2021 questo Servizio ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 22812 del 08/07/2021, ha assegnato al proponente il termine di venti giorni per riscontrare le richieste avanzate dagli Enti interessati e ha stabilito le modalità di svolgimento dei propri lavori come di seguito riportato:
 1. *Sulla base degli eventuali pareri e richieste di integrazione documenti acquisiti nella prima seduta, il cui verbale viene notificato a tutti i soggetti invitati entro 10 giorni, la Conferenza di Servizi assegna al proponente un tempo massimo di 20 giorni per darne riscontro;*

2. tenuto conto anche della tempistica necessaria al riscontro da parte del proponente, la seconda e ultima seduta della Conferenza dovrà comunque tenersi entro 50-60 giorni dalla prima seduta; in detta seduta gli Enti interessati possono esprimere **il proprio parere definitivo** restando inteso che non possono avanzare ulteriori richieste di documentazione integrativa;
 3. la Conferenza di Servizi, sulla base dei pareri espressi dagli Enti interessati:
 - assume le proprie determinazioni conclusive ex artt. 14 ter e quater della L. 241/90,
 - trasmette gli atti al Servizio scrivente ai fini della formalizzazione del verbale della seduta da trasmettere entro 10 giorni dalla Conferenza e per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
 4. in caso di giudizio favorevole di compatibilità ambientale, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'adozione del provvedimento, gli Enti interessati dovranno rilasciare il competente titolo abilitativo da far confluire nel PAUR.
- il proponente, con nota in atti al prot. n. 25541 del 29/07/2021, ha fornito i chiarimenti richiesti oltre che a rappresentare le proprie osservazioni a quanto espresso dagli Enti interessati;
 - questo Servizio, con nota prot. n. 31434 del 30/09/2021, ha convocato la seduta decisoria in modalità sincrona della Conferenza di Servizi avente quale ordine del giorno l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione ai fini del rilascio del PAUR;
 - la Conferenza di Servizi, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 37966 del 24/11/2021, ha rinviato i propri lavori al 10/12/2021;
 - sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:
 - Aeronautica Militare – nota prot. n. 27784 del 08/06/2021 e nota prot. n. 34909 del 21/07/2021;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 8360 del 23/06/2021;
 - Servizio Riforma Fondiaria della Regione Puglia – nota prot. n. 11473 del 23/06/2021;
 - Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 21324 del 25/06/2021;
 - ARPA – nota prot. n. 46684 del 29/06/2021;
 - Servizio Agricoltura della Regione Puglia - nota prot. n. 35961 del 29/06/2021;
 - Servizio Energia della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 71491 del 01/07/2021;
 - Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo – nota prot. n. 8350 del 01/07/2021;
 - Comune di Brindisi – nota prot. n. 70382 del 05/07/2021;
 - Decimo Reparto Infrastrutture dell'Esercito – nota prot. n. 9962 del 06/07/2021;
 - Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – nota prot. n. 10694 del 21/07/2021;
 - ANAS nota prot. n. 479590 del 27/07/2021;
 - Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 17334 del 15/11/2021;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – nota prot. n. 31841 del 16/11/2021;
 - Servizio Energia della Regione Puglia – nota prot. n. 11950 del 16/11/2021.
 - ARPA – nota prot. n. 83082 del 06/12/2021;
 - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 11700 del 07/12/2021;
 - Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 18940 del 09/12/2021;
 - RFI – nota prot. n. 2105 del 13/12/2021
 - come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 41023 del 20/12/2021 la Conferenza di Servizi:
 - ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio


- argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
- ha richiamato le disposizioni dalle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
 - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
 - ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia, ARPA e Comune), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione
 - ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. 37171 del 17/11/2021 -, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a ché il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
 - dalla documentazione complessivamente prodotta si evince quanto segue:
 - il progetto prevede realizzazione su area agricola di una centrale di conversione dell'energia solare in energia elettrica tramite la tecnologia fotovoltaica e le relative opere ed infrastrutture connesse e necessarie, da realizzarsi nell'agro del comune di Brindisi;
 - l'impianto occupa un'area di circa 50 ettari e prevede l'installazione di 57.484 moduli fotovoltaici per una potenza totale di circa 25 MW.

Rilevato che da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;
- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- gli impianti già installati (in rosso) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (blue) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;



- nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in **rosso** nella figura che segue) oltre che sono state presentate diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in **blu**; il progetto in questione è evidenziato in **magenta**).



Considerato che nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- **il Servizio Agricoltura della Regione Puglia**, con nota prot. n. 35916 del 29/06/2021 esprime il proprio parere non favorevole per le motivazioni di seguito riportate:
 - l'intervento da realizzare ricade in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità e, pertanto, non idonee all'installazione degli impianti;
 - la realizzazione dell'impianto comporterebbe consumo del suolo che sarebbe così sottratto alla produzione agricola compromettendo, inoltre, la trama agraria che mediante l'alternanza di colture orticole, oliveti, frutteti, vigneti e seminativi ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina;
- **Comune di Brindisi** con nota prot. n. 70382 del 05/07/2021 esprime parere non favorevole per le ragioni di seguito riportate:
 - l'impianto ricade in aree assoggettate a tutela del PUTT-p e pertanto non compatibile con il PRG vigente adeguato allo stesso, secondo le relative Norme Tecniche di Attuazione;
 - la previsione di realizzare tre nuove infrastrutture elettriche di trasformazione e connessione, oltre a interessare ambiti di tutela paesaggistico-ambientali e sottrarre ulteriore suolo agricolo è funzionale a connettere altri impianti, oltre quelli indicati, senza specificare la potenza cumulativa con quella oggetto di valutazione;
 - l'intervento prevede una sottrazione di suolo agricolo di rilevante consistenza, destinandolo ad un uso produttivo-industriale; si rappresenta che le NTA del PRG vigente ammettono, in dette zone, attività industriali connesse esclusivamente con l'agricoltura e pertanto un ulteriore consumo di suolo, considerate le aree già sottratte dagli impianti esistenti e di durata ultradecennale prevista, comporterebbe una rilevante trasformazione urbanistica in contrapposizione con la destinazione già prevista dallo strumento urbanistico generale vigente;
- **ARPA**, con nota prot. n. 78238 del 15/11/2021 esprime parere non favorevole in ragione del fatto che il valore di IPC è superiore al limite del 3% e inoltre in quanto le misure di mitigazione e compensazione risultano non idonee;
- **il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** con nota prot. n. 10848 del 15/11/2021 ritiene che gli interventi progettati non siano compatibili con le previsioni del PPTR per le motivazioni di seguito riportate:
 - il progetto proposto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle norme tecniche di attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica che deve considerare l'impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso di pannelli fotovoltaici, tracciato del cavidotto ed ulteriori opere annesse, quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto ed adeguamenti della viabilità esistente, deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della "Campagna brindisina";
 - il progetto presenta specifici contrasti con le previsioni della pianificazione paesaggistica e con le norme del PPTR; la realizzazione del cavidotto è intervento non ammissibile nel BP "**Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)**" ai sensi dell'art. 46 co. 2, lett. a8) e nell'UCP "**Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.**" ai sensi dell'art. 47 co. 3, lett. b3);
 - a latere di quanto detto sugli specifici contrasti con le NTA del PPTR, in corrispondenza del "**Reticolo idrografico di connessione della RER**" e del "**Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)**", che sarebbero eventualmente risolvibili con un diverso tracciato del cavidotto, l'intero progetto presenta forti criticità paesaggistiche;
 - con riferimento alle *componenti idrogeomorfologiche*, si evidenzia che l'impianto, per caratteristiche geometriche e localizzative, contribuisce a pregiudicare la conservazione e l'incremento degli elementi di naturalità, aumentando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali e limitando l'implementazione di corridoi di connessione ecologica, in aree immediatamente limitrofe ai corsi d'acqua;
 - l'intervento proposto con la realizzazione di una siepe perimetrale, non supera di fatto il contrasto effettivo di inserimento nell'ambito del paesaggio rurale e fluviale del campo fotovoltaico;
 - con riferimento alle componenti *ecosistemiche ed ambientali*, l'area dell'impianto compromette la conservazione dei paesaggi storici e della trama agraria che, nell'area di intervento, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina;
 - l'impianto fotovoltaico produce ulteriore artificializzazione del contesto, già fortemente compromesso dalla presenza di altri campi fotovoltaici, e trasforma, per la durata utile dell'impianto ultraventennale, la naturalità e il patrimonio botanico, floro-vegetazionale esistente dei terreni;

- con riferimento alle componenti *antropiche e storico-culturali* ed, in particolare, alle componenti *visivo-percettive*, si rappresenta che i campi fotovoltaici, con i relativi cabinati prefabbricati sono inseriti in un contesto paesaggistico in cui sono stati individuati nel PPTR segni antropici di elevato valore storico culturale quali le masserie storiche che, con un sistema di relazioni funzionali si sono da tempo consolidate nel paesaggio rurale;
- la realizzazione dell'impianto fotovoltaico posizionato a terra e localizzato in un contesto rurale caratterizzato da seminativi - per quanto mascherato dalla vegetazione perimetrale, che, per le modalità di realizzazione (filare unico continuo ed omogeneo) rappresenta di per sé un ulteriore elemento estraneo al contesto rurale – contrasti con le Linee Guida del PPTR e possa quindi determinare una alterazione dei caratteri identitari del paesaggio, contribuendo ad incrementarne la frammentazione e l'artificializzazione;
- considerato lo stato attuale dei luoghi si ritiene che gli interventi progettati, riconducibili ai siti dell'impianto fotovoltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e del tracciato del cavidotto, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati.

Considerato che, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- il progetto, come agli atti:
 - non prevede svellimento o abbattimento di alberi (ulivo o altre essenze) secondo quanto disposto dalla Legge 144/1951;
 - non vi sono opere di taglio boschivo di alcun genere;
 - come rilevato dallo stesso Dipartimento della Regione Puglia, l'area interessata non ricade all'interno di alcun vincolo idrogeologico (cfr. pag. 2 della Nota);
 - non si rende necessaria alcuna richiesta di un parere di idoneità tecnica ai sensi del DPR 380/2001 e della L.R. 66/1979;
- nel Certificato di Destinazione Urbanistica dell'area interessata dall'impianto, la stessa è censita al Catasto dei terreni del Comune di Brindisi semplicemente come zona agricola di Tipo "E", a chiarire che nessuna attività agricola di pregio (soprattutto vigneti) sussisteva e sussiste nell'area di impianto;
- quanto affermato dal Dipartimento nella prima nota pervenuta e relativa al progetto in esame è illegittimo in fatto ed in diritto, non sussistendo alcun vincolo di tipo cartografico (Portale Impianti FER DGR 2122) e non essendo l'area interessata votata alla produzione di vino DOC;
- nessun buffer è definito come vincolante alla realizzazione dell'impianto in progetto, secondo quanto riportato, ancora una volta illegittimamente, dal Dipartimento nella propria nota;
- il riferimento al PUTT/p è del tutto fuori luogo essendo intervenuto, nel 2015, il PPTR cui, semmai, il PRG del Comune di Brindisi avrebbe dovuto adeguarsi nei termini stabiliti dall'art. 97 e seguenti delle NTA del PPTR, come implicitamente confermato nel Verbale delle Deliberazioni di Giunta Comunale di Brindisi di cui al n. 470 del Registro del 31/12/2020 che ha approvato gli indirizzi per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale della città di Brindisi in conformità alla normativa di rango superiore;
- l'impianto fotovoltaico occuperà circa 46,5 ettari di suolo agricolo per un tempo stimato fra i 20 e i 25 anni e aggiungerà al povero ambiente naturale brindisino quasi 15 ettari di bosco oltre che un prato stabile (incluso nelle categorie SAU e dunque di fatto suolo *non sottraibile* all'Indice di sostenibilità impegno SAU) convertendolo dall'attuale uso cerealicolo per un miglioramento sensibile del suolo inteso in senso più ampio. L'impianto è quasi interamente asportabile a fine vita dello stesso. Si stima che sarà consumata solo la quota parte da destinare alla stazione Utente di trasmissione che, per sua stessa natura, non potrà essere interamente retrocompatibile a meno di intervenire sistematicamente con la sua riconversione;
- la risorsa suolo non solo non sarà compromessa dall'impianto, ma ne gioverà traendone un beneficio diretto con aumento di fertilità e indiretto su tutti servizi ambientali ad essa strettamente connessi dal lungo periodo di riposo dallo sfruttamento agricolo intensivo;

- lo stato del suolo *post operam* rispetto all'attuale sia sensibilmente migliorativo sin dai primi anni di esercizio dell'impianto soprattutto per le componenti legate agli aspetti idro e geomorfologici, a quelli connessi al microclima e alla riduzione dei gas serra;
- negli anni successivi anche sugli altri servizi ambientali si riscontreranno sensibili miglioramenti fino ad avere, dopo il primo quinquennio, più di un raddoppio delle qualità ecologiche dei suoli interessati poiché il suolo influenza direttamente ed indirettamente lo stoccaggio e sequestro di carbonio; la qualità degli habitat, l'impollinazione, la regolazione del microclima, la rimozione particolato e ozono, la protezione dall'erosione, la regolazione del regime idrologico e la disponibilità oltre che la purificazione dell'acqua;
- relativamente agli artt. 43, 44 e 46 delle NTA del PPTR si rileva che non vi è nessun riferimento per opere elettriche interrato (TOC) le quali, tra le altre cose, sono legittimate, ovvero escluse da autorizzazione paesaggistica, dall'art. A15. dell'Allegato A del DPR 31/2017 nonché dallo stesso art. 46, comma 2, punto a10) delle NTA del PPTR della Regione Puglia, per cui non si comprende come tali opere connesse possano essere in contrasto con il PPTR;
- il proponente ritiene che l'impianto sia compatibile con le prescrizioni del PPTR;
- è del tutto evidente lo sforzo da parte del Soggetto proponente, anche con l'inserimento di un bosco di 15 ettari circa, di "mitigare" certa artificializzazione del territorio ed è al contempo evidente che la localizzazione dell'impianto non è impedita dalla normativa ambientale vigente;
- appare decisamente poco chiaro quanto espresso nella nota in questione e, soprattutto, non sono state evidenziate proposte di progetto alternative o formule mitigative per superare gli eventuali impatti negativi sul contesto ambientale di riferimento.

Considerato che gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino "*misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici*";
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo fotovoltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;
- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo fotovoltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;
- il parco fotovoltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti culturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;

- il parco fotovoltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

Dato atto che:

- in merito al DECRETO LEGGE n. 77 del 31 maggio 2021 “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, entrato in vigore il 1° giugno con il quale sono state apportate diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, riguardante i procedimenti di Valutazione d’Impatto Ambientale e di PAUR, relativamente agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ai sensi dell’art. 3-septis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, la Provincia ha presentato un interpello urgente al Ministero della Transizione Ecologica al fine di chiarire alcuni aspetti procedurali in ragione dell’entrata in vigore del citato Decreto al quale ad oggi non risulta alcun riscontro;
- stante l’assenza di una specifica disposizione transitoria riguardante le istanze presentate prima del richiamato D.L., questo Servizio ha inteso applicare i precetti di cui all’art. 11 del R.D. 16 marzo 1942 n. 262 in base al quale “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”;
- stante la perentorietà dei termini prescritti dal D.Lgs n. 152/2006, anche in assenza di riscontro all’interpello, per i procedimenti già avviati si è ritenuto opportuno proseguirà con gli iter istruttori secondo la normativa previgente l’entrata in vigore del citato Decreto fatto salvo che in sede di adozione del provvedimento definitivo si debba tener conto nella normativa vigente al momento secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del principio *tempus regit actum*;
- con la legge n. 108 del 29.07.2021 di conversione del citato DL n. 77, non sono state apportate significative modificazioni che possano rilevare al procedimento in questione fatto salvo le nuove disposizioni di cui all’art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 che così dispongono: “La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto.....”.
- con sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato n. 6195/2021, pubblicata il 02/09/2021 è stato definitivamente acclarato che la competenza per l’espletamento delle procedure di PAUR resta in capo alla Regione; alla luce di tale disposizione questo Servizio con nota prot. n. 29153 del 10/09/2021 ha rimesso al competente Servizio Regionale tutti gli atti procedurali al fine del prosieguo del procedimento di cui in oggetto;
- con Legge Regionale n. 33 del 21/09/2021 (BURP 23.09.2021), il Consiglio della Regione Puglia ha operato una modifica della L.R. 17/2007 e ha disposto che “*nelle more dell’approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all’adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all’Autorità competente. Per l’effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*”;

- con il D. lgs n. 199/2021 sono state emanate nuove disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, all'art. 20 è stata definita la "disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" disponendo, al comma 8 che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee.... sono considerate idonee....
 - a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
 - b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
- con Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021, all'art. 37 il Consiglio della Regione Puglia ha stabilito:
 1. nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dall'articolo 20 del d.lgs. 199/2021, nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, situati all'interno delle aree non idonee definite per specifiche tipologie di impianti da fonti rinnovabili di cui all'allegato 3 del r.r. 24/2010, sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 242-ter del d.lgs. 152/2006 riferiti a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
 2. Non sono preclusi, ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente.
 3. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/2006, nonché le procedure paesaggistiche.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

Visti

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 98 del 31/12/2020 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4 - Settore Ambiente ed Ecologia.

Richiamati:

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 41023 del 20/12/2021 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri* espressi dagli Enti interessati;
- la nota, prot. n. con nota prot. n. 41988 del 29/12/2021, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza nella parte in cui si rappresentava che, *avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica e all'utilizzazione delle aree agricole dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento* (Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia, ARPA e Comune), *espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione;*
- le note con le quali il proponente ha presentato le proprie osservazioni ai motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza.

Ritenuto di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all'istanza presentata dalla ACEA SOLAR srl, per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale nonché all'istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

Ritenuto infine che con le ultime disposizioni normative di cui al D.lgs n. 199/2021 e L.R. n. 51/2021, nelle more dell'individuazione delle aree idonee per l'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita la loro realizzazione solo su specifiche aree quali quelle oggetto di bonifica, cave e miniere dismesse, ecc., restando precluse, al momento, le aree destinate ad attività agricole come quelle da utilizzare per l'installazione dell'impianto in questione.

Considerata la premessa quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 23/07/2021, atteso che l'intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta, non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un *“impianto fotovoltaico ubicato nel Comune di Brindisi, C.da Restinco, della potenza complessiva di 25.066,8 kWp e delle opere connesse e infrastrutture indispensabili”* presentato da ACEA SOLAR srl in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. D'Urso Oscar Fernando

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Brindisi, 02/03/2022

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Brindisi, 02/03/2022